

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1, comma 1, individua le finalità e i principi della legge volti alla promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. **Il comma 2**, definisce come «piccole produzioni locali – PPL» i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini alla sede di produzione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nella legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. **Il comma 2**, prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole purché ottenute in conformità con le disposizioni della presente legge. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, reca disposizioni in ordine alla chiarezza e leggibilità dell'etichettatura recante la dicitura "PPL –piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività. Si prevedono obblighi in ordine alla conservazione della opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione, in accordo con la normativa europea. Il rilascio del numero di registrazione dell'attività avviene a seguito di sopralluogo preventivo svolto dall'autorità sanitaria locale, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 10. I costi amministrativi del sopralluogo saranno sostenuti dal richiedente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 1, istituisce con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il marchio "PPL –piccole produzioni locali". Il comma 2, stabilisce che la licenza d'uso del marchio è rilasciata, a titolo gratuito e su domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. I commi 3 e 4, prevedono le modalità di utilizzo del marchio. Il comma 5, disciplina la concessione del diritto di uso del marchio, mentre il comma 5-bis autorizza la spesa per le finalità dell'articolo 4.

Per quanto concerne l'istituzione del marchio che la legge riserva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la stessa è quantificata in 30 mila euro per la

parte grafica e a circa 2.000 euro per la registrazione. Agli oneri, pari ad euro 32 mila per l'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 11, che stabilisce che a detto onere si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, come rifinanziata dalla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145. Infatti, la legge di bilancio 2019 ha previsto il rifinanziamento della suddetta legge 499 del 1999 di 20 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021. Dette risorse sono allocate sul capitolo 7810 recante: "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" ed annualmente assegnate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sui capitoli di spesa individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Per quanto concerne invece la concessione "uso a titolo gratuito" del predetto marchio a cura delle Regioni, la stessa rientra nella normale attività istituzionale degli uffici regionali al pari di altre attività similari, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda la tutela del marchio si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015, nei limiti delle risorse assegnate a legislazione vigente (programma: 1.2 -Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale -009.005)

L'articolo 5, comma 1, individua i luoghi dove può effettuare la somministrazione e vendita diretta dei PPL, ovvero presso l'azienda del produttore, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. **Il comma 2**, prevede la facoltà per i comuni, in caso di apertura di mercati alimentari locali, di riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. **Il comma 3**, contempla la facoltà per gli esercizi commerciali di dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle visibili. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, identifica i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature in materia di igiene degli alimentari e delle normative comunitarie. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, specifica i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, prevedendo che possano essere utilizzati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, comma 1, prevede la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, di istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL.

Al riguardo si evidenzia che la norma non impone alle Regioni l'obbligo di organizzare corsi di formazione ma ne stabilisce la facoltà, per cui le stesse Regioni nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia possono stabilire le risorse finanziarie da destinare alla organizzazione di detti corsi. I suddetti corsi di formazione potrebbero in ogni caso essere oggetto di finanziamento nell'ambito delle specifiche misure di intervento dell'Unione europea attivati dalle singole regioni a valere sui fondi FEASR, FSE.

L'articolo 9, fermo restando le competenze sanzionatorie esercitate in via esclusiva dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi in materia di etichettatura, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali esercitino il controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge. Il controllo è esercitato con un'attività di campionamento dei prodotti PPL, effettuata dal produttore in autocontrollo attraverso un piano di prelievi da inviare agli istituti zooprofilattici. Gli interventi delle amministrazioni competenti avverranno con provvedimenti di tipo cautelare nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, nell'ambito delle attività ispettive già previste a legislazione vigente e, quindi, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione.

Le stesse amministrazioni competenti nell'esercizio delle suddette attività possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. La disposizione ha natura meramente programmatica a cui gli stessi organi di polizia amministrativa provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, comma 1, prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia definito: il «Paniere PPL» ovvero l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL; le modalità per l'ammissione alle procedure che disciplinano i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico sanitari sui lotti di produzione. La norma fa salve le disposizioni già emanate a livello locale. **Il comma 3**, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto:

- il sopralluogo preventivo a seguito della domanda di ammissione sarà a carico del richiedente come espressamente specificato al punto c) del comma 1,
- i controlli igienico-sanitari (prescritti al punto c) del comma 1) verranno effettuati nell'ambito delle attività già previste con le risorse stanziare a legislazione vigente così come precisato all'articolo 9,

- le iniziative di valorizzazione e promozione delle PPL di cui al comma 3 saranno adottate dalle regioni ed enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11, reca le disposizioni finanziarie. **Il comma 1**, prevede che per gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, valutati in 32 mila euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di all'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499. **Il comma 2**, specifica che gli unici oneri derivanti dal provvedimento sono quelli quantificati nel comma 1 e relativi all'articolo 4, mentre dall'attuazione della parte restante non deriverà alcun effetto negativo a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente così come prescritto dal comma 3.

La validità delle autorizzazioni è subordinata all'approvazione del piano di spesa per l'anno 2019, di cui al comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, in vigore.



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 FEB. 2019

